



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 155/2025

**Oggetto: LIGUROIL S.R.L., IMPIANTO SITO IN VIA C. REBORA 23 R, LOC. ISOVERDE, COMUNE DI CAMPOMORONE. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N. 393 DEL 19/02/2024 RELATIVA A SPOSTAMENTO DEL "SITO 14", RECEPIMENTO OMOLOGHE UNICHE, RIVALUTAZIONE STUDIO OMOLOGHE UNICHE E VARIAZIONE POSIZIONAMENTO PIEZOMETRI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.**

In data 22/01/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Visti**

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

### **Visti altresì**

la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Direttiva n. 2008/1/CE, che modifica e sostituisce la Direttiva n. 96/61/CE, denominata Integrated Pollution Prevention and Control (di seguito abbreviato in IPPC), che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

la Decisione della Commissione 2018/1147/UE (che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - BAT - per le attività di trattamento dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2010/75/UE);

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda, Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e le Parti III, IV e V;

il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

il D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, del recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

il D.Lgs. n. 183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

il D.M. Ambiente 6 marzo 2017, n. 58, avente ad oggetto “Procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) – Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la D.G.R. Liguria 15 novembre 2019, n.953 avente ad oggetto “D.M. 6 marzo 2017, n.58 recante modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti A.I.A. - Sostituzione della DGR n.893 del 31.10.2018”;

### **Premesso che**

l'attività dell'insediamento in oggetto rientra tra quelle indicate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., quale:

Attività 5.1 - “Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, lettere c) e d)”;

con A.D. n. 393 del 19.02.2024 è stata rilasciata a Liguroil S.r.l., per l'insediamento sito in Via C.Rebora 23r, loc. Isoverde, Campomorone (GE) l'Autorizzazione integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter, quater e octies della Parte seconda, Titolo iii-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. per una nuova attività di stoccaggio, cernita, riduzione volumetrica, raggruppamento e riconfezionamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

### **Vista**

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 63845 del 25.10.2024 con la quale la Società ha comunicato una modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 393/2024 e ss.mm.ii.,

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 65202 del 31.10.2024 con la quale è stata trasmessa la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie pari a 2.000,00 euro e l'autocertificazione marca da bollo per l'istanza;

la nota prot. n. 69753 del 25.11.2024 con la quale è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento relativo modifica non sostanziale, informando della pubblicazione entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento stesso dell'annuncio relativo all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. e dell'art. 29-quater del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii.;

**Considerato che** con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- il domicilio digitale dell'amministrazione procedente;

Nella stessa nota di avvio del procedimento è stato chiesto ad ARPAL di esprimere il proprio parere di competenza entro il 15.12.2024;

**Vista** la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 74579 del 16.12.2024 con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere di competenza, esprimendosi in merito alla fattibilità delle richieste avanzate dalla Società in sede di comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. vigente;

**Tenuto conto che** la modifica non sostanziale comunicata da Liguroil S.r.l. consiste:

- 1) nello spostamento del sito di stoccaggio di rifiuti identificato come "sito 14" dal centro del piazzale all'adiacente recinzione situata "lato monte" in prossimità della strada provinciale SP6;
- 2) nel recepimento delle omologhe uniche approvate con A.D. n. 1570/2024 richieste da Liguroil S.r.l. per il sito di Ceranesi;
- 3) nella rivalutazione, rispetto a quanto disposto dall'A.D. n. 1570/2024, della possibilità di redigere delle omologhe uniche anche per i rifiuti di cui ai codici EER 200127\*, 080111\* e 140603\*;
- 4) nella variazione del posizionamento dei piezometri presenti in impianto.

**Valutato che** in merito alle singole richieste di modifica avanzate dalla Società vengono esplicitate le seguenti valutazioni tecniche:

### **1) Spostamento sito di stoccaggio di rifiuti identificato come "sito 14"**

Il sito n. 14, individuato nella planimetria di impianto allegata all'A.D. n. 393/2024 vigente, è costituito da un cassone scarrabile destinato allo stoccaggio di diversi rifiuti non pericolosi costituiti da legno. In particolare la Società precisa che i rifiuti stoccati all'interno del sito 14 riguardano i seguenti codici EER:

- 03.01.05 "*Segatura, trucioli residui di taglio, legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04*";
- 15.01.03 "*Imballaggi in legno*";
- 17.02.01 "*Legno*";
- 19.12.07 "*Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*";
- 20.01.38 "*Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37*".

Ai fini di una migliore gestione organizzativa degli spazi e di rendere più agevoli le manovre degli automezzi, la Società richiede la possibilità di spostare il cassone scarrabile, indentificato come "sito 14" e attualmente posizionato al centro del piazzale, di qualche metro lato monte in prossimità del muro di recinzione Strada Provinciale n. 6, come da planimetria revisionata allegata al presente atto.

**Ritenuto che** nulla osti all'accoglimento della richiesta di spostamento dello scarrabile;

### **2) Recepimento omologhe uniche approvate con A.D. n. 1570/2024**

Con l'A.D. n. 1570/2024 la Città Metropolitana di Genova ha approvato, per il sito Liguroil S.r.l. di Ceranesi, l'omologa unica per i codici EER 08.01.21\*, 12.01.16\*, 12.01.20\*, 15.01.11\*, 16.01.13\*, 16.01.21\*, 20.01.26\* e per il codice EER 15.02.02\* limitatamente ai soli stracci, assorbenti e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli e grassi). Tale approvazione risulta essere subordinata alle seguenti prescrizioni:

1. l'omologa unica per il codice EER 150202\* dovrà riguardare solamente gli assorbenti, gli stracci e gli indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (oli e grassi). Non potrà essere predisposta un'omologa unica per i rifiuti derivanti dalla filtrazione dell'aria ai fini dell'abbattimento di polveri e solventi;
2. le omologhe uniche per i codici EER 080121\*, 120116\*, 120120\*, 150111\*, 160113\*, 160121\*, 200126\*, dovranno riguardare solamente le tipologie di rifiuti derivanti dalle attività/settori merceologici indicati nella Tabella 2 di cui alle premesse dell'A.D. 1570/2024 e con le limitazioni indicate nella tabella stessa;

La Società dichiara che l'impianto di Isoverde gestisce con uguali modalità i medesimi produttori/settori merceologici dell'impianto di Ceranesi e richiede pertanto il recepimento delle omologhe uniche, approvate per Ceranesi, anche per l'impianto di Isoverde.

**Ritenuto che** in merito alla precedente richiesta di recepimento delle omologhe uniche per il sito di Isoverde, (come già comunicato con nota n. 62153 del 17.10.2024) nulla osti alla gestione informatica dei dati su un'unica scheda, ma che trattandosi di gestioni separate di impianti autonomi e autonomamente autorizzati, ogni scheda dovrà riferirsi ad uno solo di essi con allegate analisi chimiche, merceologiche o schede di sicurezza relative a rifiuti effettivamente conferiti nell'una o nell'altra unità locale. Pertanto la possibilità di selezionare ("flaggare") l'indirizzo a cui riferire ogni omologa emessa dal sistema gestionale in uso negli impianti non è assentibile, ma la selezione (il "flag") dovrà essere riportato con riferimento ad analisi effettuate su conferimenti di rifiuti ad un singolo impianto.

### **3) Richiesta di rivalutazione omologhe uniche per i codici EER 20.01.27\*, 08.01.11\* e 14.06.03\***

Tra le tipologie di rifiuti oggetto di valutazione nel corso dell'iter istruttorio conclusosi con l'emanazione dell'A.D. n. 1570/2024 relativo all'impianto Liguoroil S.r.l. di Ceranesi non era stata approvata la redazione di omologhe uniche per i rifiuti di cui ai codici EER 20.01.27\*, 08.01.11\* e 14.06.03\*.

Tale decisione era stata disposta e specificatamente motivata nelle premesse dell'atto, anche a seguito del confronto tecnico con ARPAL, valutando che i campioni oggetto dello studio non risultavano essere sufficientemente omogenei: a titolo di esempio, per le vernici EER 08.01.11\* solo 5 dei 10 campioni indagati risultavano infiammabili ed erano state considerate insieme sia le vernici a base acquosa sia quelle a base solvente.

Lo studio evidenziava che tra i solventi EER 14.06.03\* era prevista la possibile presenza di metanolo, il quale mostra caratteristiche di tossicità acuta molto diverse rispetto agli altri solventi. Pertanto la redazione di un'omologa unica, caratterizzata dalla "somma" delle HP delle diverse vernici/solventi, avrebbe rischiato di far perdere l'informazione relativa al singolo rifiuto, che invece deve pervenire a Liguoroil S.r.l. per poter ottimizzare e gestire al meglio la manipolazione e le operazioni di travaso o miscelazione autorizzate per tali EER. Informazione peraltro facilmente reperibile, almeno nei casi di singoli solventi, dalle schede di sicurezza (SDS) del prodotto che viene smaltito perché scaduto o fuori specifica. Per tali motivi non era stata assentita l'omologa unica.

A riscontro delle considerazioni sopra esposte e contenute nell'A.D. n. 1570/2024, la Società con nuova istanza (oggetto della presente istruttoria) richiede la possibilità di rivalutare e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

ricomprendere nell'elenco delle omologhe uniche approvate i codici EER precedentemente denegati.

Per quanto riguarda i rifiuti con codice EER 20.01.27\* "vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose", la Società precisa che gli stessi provengono esclusivamente da isole ecologiche che ricevono i rifiuti principalmente da utenze domestiche. La Società dichiara che la scelta di includere nelle analisi di caratterizzazione sia vernici ad acqua sia quelle a solvente sia stata fatta al fine di analizzare/caratterizzare l'eterogeneità intrinseca di tale tipologia di rifiuti, in quanto di fatto nella realtà operativa dalle isole ecologiche comunali non vi è suddivisione tra le due tipologie derivanti da utenze domestiche, e pertanto il rifiuto giunge "misto" presso l'impianto.

La Società precisa che l'aspetto esteriore di tali rifiuti spesso risulta essere un imballo vuoto o un imballo contenente esigui residui di vernice secca, in quanto l'utenza domestica generalmente tende ad utilizzare tutto il prodotto. Inoltre, la Società ricorda che all'interno dell'impianto non sono effettuate operazioni di travaso e miscelazione, ma all'occorrenza, come da autorizzazione in essere, operazioni di riconfezionamento, qualora l'imballo risulti non conforme e/o integro.

In merito ai rifiuti di cui al codice EER 08.01.11\* "pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose", la Società precisa che gli stessi provengono solo da carrozzerie, officine meccaniche, cantieri navali e piccoli produttori e sono derivanti da operazioni di manutenzione, ovvero aziende/produttori il cui ciclo produttivo non è quello relativo alla produzione di vernici. La Società sostiene quindi che tale tipologia di rifiuti risulta essere riconducibile, per caratteristiche, non per origine, al codice EER 20.01.27\* sopra descritto. Valgono infatti le stesse considerazioni di eterogeneità e caratteristiche finali del rifiuto già indicate al punto precedente (spesso caratterizzato da imballi quasi vuoti). Anche in questo caso la Società precisa che presso l'impianto non sono effettuate operazioni di travaso e miscelazione, pur essendo operazione ammessa in A.I.A. All'occorrenza, qualora l'imballo risulti non conforme, viene effettuato il riconfezionamento del rifiuto.

Per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice EER 14.06.03\* "altri solventi e miscele di solventi", la Società precisa che anche tale tipologia proviene solo da carrozzerie, officine meccaniche, cantieri navali e piccoli produttori, da operazioni di manutenzione, ovvero aziende/produttori il cui ciclo produttivo non è la produzione di solventi.

Anche in questo caso la Società dichiara che presso l'impianto non vengono effettuate operazioni di travaso e miscelazione, ma all'occorrenza, qualora l'imballo risulti non conforme, viene effettuato il riconfezionamento del rifiuto.

La Società conferma che, qualora i rifiuti sopra citati (EER 08.01.11\* e 14.06.03\*) dovessero provenire da attività il cui ciclo produttivo prevede la produzione di vernici e solventi, o si presentassero come prodotto integro ma scaduto (per il quale il produttore abbia deciso di disfarsene), gli stessi saranno esclusi dall'omologa unica e gestiti con le procedure standard di omologazione.

ARPAL, nell'ambito del proprio parere di competenza, ha ribadito che l'attribuzione di un'omologa unica caratterizzata dalla "somma" delle HP rischierebbe di far perdere l'informazione relativa al singolo rifiuto. Tuttavia l'Agenzia ha precisato che, in considerazione dell'oggettiva difficoltà di gestione per tali rifiuti, in particolar modo per quelli che l'utenza domestica conferisce presso le varie isole ecologiche e tenuto conto:

- che presso entrambi gli impianti Liguoroil S.r.l. non sono svolte operazioni di travaso/miscelazione, ma eventualmente di riconfezionamento;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- del principio di cautela adottato dall'impresa nell'assegnazione delle varie classi di pericolo, dal momento che, valutata l'eterogeneità intrinseca dei rifiuti in questione, sono attribuite tutte le "HP" rilevate (come indicato nel precedente studio presentato ad agosto 2023),

ritiene possibile accettare la richiesta dell'impresa.

Quanto sopra anche in considerazione del fatto che i predetti rifiuti, nella loro eterogeneità, possono essere considerati "uniformi" nelle caratteristiche chimico-fisiche e costanti nel tempo per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità HP.

Come indicato da Liguroil S.r.l. nella nota del 24/10/2024, ARPAL concorda sul fatto che, qualora i rifiuti EER 08.01.11\* e 14.06.03\* si presentassero come prodotto integro ma scaduto, gli stessi dovranno essere esclusi dall'omologa unica e gestiti con le procedure standard di omologazione.

Relativamente al fatto che i rifiuti EER 200127\* e 080111\* sarebbero spesso costituiti da "imballi vuoti o imballi contenenti esigui residui di vernice secca" oppure "imballi quasi vuoti", ARPAL ritiene opportuno rivalutare i codici EER attribuiti a tali rifiuti con altri della classe 15, in conformità alle LLGG SNPA 24/2020 sulla classificazione dei rifiuti (richiesta da rivolgere in particolare ai produttori di tali rifiuti). Al riguardo si reputa coerente e condivisibile l'osservazione di ARPAL. Tuttavia, essendo l'attribuzione dei codici un onere in capo ai produttori dei rifiuti (in questo caso isole ecologiche e privati), non si ritiene di poter inserire tale scelta quale prescrizione da porre in capo a Liguroil S.r.l. nell'ambito del presente procedimento. Peraltro, la Società non può agire sui codici dei rifiuti EER 200127\* e 080111\* in uscita dalla propria installazione in quanto non esegue sugli stessi alcun tipo di attività e/o trattamento, ma unicamente eventuali ricondizionamenti per i quali non è ammesso cambio EER;

### Ritenuto che

- in merito alla richiesta di rivalutazione della possibilità di redigere omologhe uniche per i codici EER 080111\*, 140603\* e 200127\*, alla luce delle precisazioni fornite e del parere di ARPAL, le stesse possano essere assentite con individuazione di alcune prescrizioni vincolanti la gestione dei rifiuti;
- qualora i rifiuti EER 08.01.11\* e 14.06.03\* si presentassero come prodotto integro, l'omologa sarà desumibile dalle caratteristiche presenti sulle schede relative ai prodotti stessi, come già prescritto nell'A.I.A. vigente;

### **4) Revisione del posizionamento dei piezometri PZ1 e PZ3**

Con nota protocollo n. 62153 del 17.10.2024 è stato comunicato alla Società e agli altri enti coinvolti, tra cui ARPAL, l'esito positivo del sopralluogo condotto dalla scrivente amministrazione presso l'impianto in data 09.10.2024 e il conseguente assenso all'avvio dell'attività.

Con la stessa nota, relativamente al posizionamento del piezometro di monte PZ1 all'interno del capannone, a differenza di quanto riportato sulla planimetria allegata all'A.D. n. 393/2024, la scrivente amministrazione ha chiesto di realizzarlo al di fuori del muro del capannone, in posizione subito adiacente a quella indicata. Inoltre, per quanto attiene alle proposte di posizionamento dei due piezometri di valle formulate dalla Società, la scrivente amministrazione ha proposto che PZ3 fosse spostato a metà del lato di valle dell'insediamento, prospiciente il torrente Isoverde, e di fronte all'ingresso spogliatoi. Ciò al fine di avere una piezometria rappresentativa di aree differenti, in quanto le indicazioni fornite da PZ2 e PZ3 posti a soli 5 metri di distanza sarebbero risultate sovrapponibili.

Nella comunicazione di modifica non sostanziale di cui all'oggetto, la Società informa che il piezometro di monte PZ1 sarà realizzato al di fuori del muro del capannone, in posizione subito



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## Atto dirigenziale

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

adiacente alla precedente indicata, mentre il piezometro di valle PZ3 sarà spostato a metà del lato di valle dell'insediamento ovvero in zona adiacente alle scale che portano all'ingresso degli spogliatoi, prospiciente il torrente Isoverde.

Con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 65614 del 04.11.2024 ARPAL ha riscontrato la comunicazione di assenso all'avvio dell'attività e la proposta di posizionamento dei piezometri, rilevando che l'ubicazione esatta dei 3 punti di indagine sarà valutata in sede di sopralluogo con i tecnici ARPAL, e che in linea generale il posizionamento dei punti di valle dovrebbe essere all'interno del sito, onde evitare eventuale contaminazione non ascrivibile all'attività della Società. Con la stessa nota ARPAL ha trasmesso anche alcune osservazioni in merito al "panel" analitico da determinare proposto dalla Società e alle procedure di campionamento.

**Ritenuto** pertanto che la realizzazione della rete piezometrica dovrà essere valutata congiuntamente con ARPAL per stabilire l'ubicazione esatta dei 3 punti di indagine, tenendo conto dell'indicazione di Città Metropolitana circa la proposta di posizionamento del PZ3 a metà del confine di valle dell'insediamento, prospiciente il torrente Isoverde, e di fronte all'ingresso spogliatoi;

**Vista** la relazione di chiusura del procedimento predisposta dal responsabile di procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 3185 del 20/01/2025;

**Ritenuto** altresì di prendere pertanto atto e condividere l'approvazione, con prescrizioni, delle modifiche non sostanziali proposte da Liguroil S.r.l.;

### Atteso che

per l'insediamento in oggetto Liguroil S.r.l. è in possesso di certificazione di qualità ambientale ISO 14001:2015 valida sino al 02.02.2026;

in sede di istanza la Società ha attestato il pagamento delle spese istruttorie pari a 2.000,00 € effettuato in data 31.10.2024 e calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie degli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	3001628	€ 2.000,00	238/2024

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Considerato che** il presente atto deve essere pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1,



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte della responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Dato atto** che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

**Ritenuto che** sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Per tutto quanto sopra esposto

### DISPONE

- A. di approvare lo spostamento del cassone scarrabile, indenticato come "sito 14", di qualche metro lato monte, rispetto al posizionamento attuale, in prossimità del muro di recinzione Strada Provinciale n. 6, come da planimetria revisionata costituente Allegato 1 al presente atto;
- B. di approvare per l'impianto di Isoverde il recepimento delle omologhe uniche, già approvate per il impianto di Ceranesi, nel rispetto della seguente prescrizione:
- i dati relativi alle omologhe uniche potranno essere gestiti, anche informaticamente, su un'unica scheda, ciascuna delle quali dovrà riferirsi al singolo impianto, trattandosi di gestioni separate di impianti autonomi e autonomamente autorizzati, con allegate analisi chimiche, merceologiche o schede di sicurezza relative a rifiuti effettivamente conferiti nell'impianto di Campomorone. Pertanto sulla scheda di omologa dovrà essere selezionato (con "flag") un singolo impianto;
- C. di approvare l'omologa unica per i codici EER 080111\*, 140603\*, 200127\* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- l'omologa unica per i rifiuti EER 080111\*, 140603\* e 200127\* è subordinata al divieto di travaso/miscelazione degli stessi. Qualora l'imballo contenente il rifiuto risultasse non conforme e/o integro, è consentito il riconfezionamento dello stesso;
  - per i rifiuti EER 080111\*, 140603\* e 200127\* oggetto di omologa unica, in via cautelativa la Società, nell'assegnazione delle classi di pericolo, valutata l'eterogeneità intrinseca dei rifiuti stessi, dovrà attribuire tutte le "HP" rilevate;
- D. relativamente alla realizzazione della rete piezometrica la stessa dovrà essere valutata congiuntamente con ARPAL per stabilire l'ubicazione esatta dei 3 punti di indagine, tenendo conto dell'indicazione di Città Metropolitana circa la proposta di posizionamento del PZ3 a metà del confine di valle dell'insediamento, prospiciente il torrente Isoverde, e di fronte all'ingresso spogliatoi.





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- E. di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell'A.D. n. 393/2024 ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione, nonché tutti gli obblighi disposti per legge ed applicabili al caso;
- F. di introitare la somma di 2.000,00 euro versati da Liguroil S.r.l. secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;
- G. di pubblicare il presente atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link: <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it>, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

### **INVIA**

il presente atto a:

- LIGUROIL S.r.l.;
- Regione Liguria;
- Comune di Campomorone;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese.
  
- Sezione regionale della Liguria dell'Albo dei gestori ambientali
- ISPRA

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni e sul sito della Città Metropolitana di Genova.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 83 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del 31.10.2024.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**